



La foto riproduce il cosiddetto Vado Gateway, nuovo terminal container del Porto di Vado Ligure, uno dei terminali marittimi della “Via della seta”. Potrà sembrare strano che per parlare delle vie di comunicazione e delle infrastrutture di trasporto della Provincia di Cuneo, racchiusa tra le montagne e senza contatti con il mare, si sia scelto un porto ligure, ma siamo convinti che il futuro economico della nostra provincia sia strettamente legato al mare e su di esso si proietti. Anche la Storia ce lo insegna, se consideriamo, ad esempio, l’attenzione che dinastie del passato come gli Angiò e i Savoia hanno dedicato, rispettivamente, ai porti di Marsiglia e di Genova. Se poi consideriamo la totale autonomia dei sistemi di movimentazione, di ultima generazione, gli ampi spazi di manovra disponibili, la cospicua profondità dei fondali e il fatto che è già il più importante scalo europeo per la frutta, si può ritenere che il porto di Vado abbia forti possibilità di sviluppo.

Le **copertine del 2023** del nostro Notiziario mensile sono dedicate alle vie di comunicazione, alle infrastrutture di trasporto, ai collegamenti della Provincia di Cuneo. Strumenti indispensabili per lo sviluppo economico, demografico, culturale e sociale di un territorio, ma note dolenti per la nostra grande Provincia, da sempre isolata; vuoi per ragioni geografiche, vuoi, talvolta, per scelte poco lungimiranti. Ci auguriamo che le immagini – ricavate in parte da vecchi archivi fotografici, ma in parte merito dell’amico fotografo Maggiorino Campra – e i brevi commenti che le accompagnano, possano essere motivo di riflessione e, perché no, di stimolo.

*Si informa la gentile Clientela che lo Studio resterà chiuso per la pausa estiva dal 14 al 25 agosto.
Buone vacanze!*

	Pag.
<i>Temi del mese</i>	
Sulla legittimità dei piani di ammortamento dei mutui alla francese.....	3
Il ravvedimento operoso speciale.....	6
<i>Tributi</i>	
La riforma dell'Irpef rimodula le addizionali.....	8
La residenza ai fini fiscali definita dal centro degli interessi vitali e lavorativi.....	8
Dichiarazione IMU necessaria per ottenere l'esenzione dell'imposta sugli immobili merce.....	8
Iva in esportazione e mancato pagamento: responsabilità solidale.....	8
Cessione d'azienda: operazione non soggetta ad Iva se i beni sono organizzati.....	8
Regime fiscale agevolato per i rimpatriati.....	9
Le innovazioni di processo permettono di accedere al credito d'imposta R&S.....	9
Agevolazione prima casa per l'acquisto di due abitazioni a piani diversi.....	9
L'annosa questione dell'imposta di registro sulla rinuncia dei finanziamenti soci.....	10
Possibile detrarre l'Iva per l'immobile destinato a casa per vacanze.....	11
<i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i>	
In assenza di rendiconto di condominio approvato non spetta il compenso all'amministratore.....	11
Nuove massime del Consiglio Notarile di Milano in materia societaria.....	12
Nuove modalità digitali di ricezione delle comunicazioni da parte della PA.....	12
<i>Trust e attività fiduciaria</i>	
L'individuazione del titolare effettivo e la conseguente comunicazione al Registro Imprese.....	13
Le agevolazioni per il Trust "Dopo di noi".....	13
<i>Agevolazioni e contributi</i>	
Bonus registratori di cassa 2023.....	13
Fondo Unico Artigianato Commercio Imprese: Legge Regionale 34/2004.....	14
È aperto lo sportello "filieri produttive" per i contratti di sviluppo.....	14
Al via i nuovi "parchi agrisolari".....	14
<i>Consulenza del lavoro</i>	
Benefit 2023.....	15
Coltivatori diretti e IAP: esonero contributivo.....	15
Incentivo Neet.....	16
Obbligo assicurativo per società tra professionisti.....	17
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	17
<i>L'azienda di domani in Italia</i>	
Il dottore commercialista, chi è costui?.....	18
<i>Scadenziario</i>	
Mesi di agosto/settembre.....	19
<i>Riferimenti utili e contatti</i>	20

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO

	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Martedì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Mercoledì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Giovedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Venerdì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30

Ringraziamo il **Prof. Alessandro Ciatti Càimi**, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino, che anche per il corrente anno ha dato la sua disponibilità ad arricchire il nostro notiziario con un autorevole contributo dottrinario.

Sulla legittimità dei piani di ammortamento dei mutui alla francese

L'ammortamento alla francese comparato con gli altri metodi di ammortamento dei mutui

Da qualche anno si è animato il dibattito sulla legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese, che ha coinvolto nel tempo un crescente numero di giuristi e di matematici finanziari. Per questi ultimi, il problema consiste essenzialmente nel determinare «in modo soggettivo ma logico e coerente, quando due somme di denaro disponibili in tempi diversi vadano considerate equivalenti». È loro chiaro che chi si priva di una somma di denaro si priva anche della possibilità di investirla in altri impieghi fruttiferi ("vantaggio di liquidità") e, da questo punto di vista, gli interessi servono a compensare la privazione di quel vantaggio. In altre parole, siccome il prenditore priva il mutuante della possibilità di reinvestire il capitale, lo deve remunerare per tutto il tempo della privazione. Per questa ragione la matematica finanziaria proibisce di «sommare brutalmente tra loro somme disponibili in tempi diversi».

I giuristi hanno in genere scarsa familiarità con la matematica finanziaria e vi è chi non esita ad affermare – con riguardo ai mutui a tasso fisso – che un piano di ammortamento alla francese è comparativamente più oneroso di uno all'italiana: cioè di un mutuo il cui piano di rimborso preveda quote capitali costanti e interessi decrescenti, e dunque rate di importo complessivo decrescente e non costante come nell'ammortamento alla francese. Ma non minori difficoltà incontrano i matematici finanziari, spesso restii a comprendere che il diritto positivo, sin da una Costituzione di Giustiniano del 529 d.C. (4, 32, 28, pr.1), vieta la capitalizzazione degli interessi (v. art. 1283 c.c.).

L'ammortamento alla francese è espresso nella formula $R = iC / (1 - (1 + i)^{-n})$ (dove R è la rata, " n " il numero di pagamenti per il rimborso del capitale " C ", quando il tasso corrispettivo periodale è " i ").

Va subito considerato che, a parità di altre condizioni (capitale mutuato, tasso annuo di interesse, durata del prestito, frequenza di restituzione del capitale), i metodi di ammortamento finiscono con l'equivalersi. Che si restituisca a rate costanti con quote di capitale crescente (ammortamento francese) o a rate decrescenti con quote di capitale costante (ammortamento italiano); che si restituisca il capitale tutto insieme alla fine con pagamento di interessi anticipato (ammortamento tedesco) o che si restituisca il capitale alla scadenza con pagamento periodico degli interessi (bullet), il tasso annuo effettivo permane identico.

La legittimità della clausola che calcola le rate dovute dal mutuatario secondo la formula indicata

Si è tuttavia, che l'ammortamento costruito per rate di importo costante con capitale crescente è quello più in voga tra gli intermediari finanziari italiani per costruire i piani di rimborso dei prestiti alla clientela. La conferma che si tratti di una prassi (o di una clausola d'uso) ci è fornita dalla Banca d'Italia, la quale, nel sito dedicato all'educazione finanziaria, scrive: «Esistono diversi meccanismi di restituzione del finanziamento. In Italia, il piano di ammortamento più diffuso è il metodo cosiddetto "francese": la rata di importo fisso è composta da una quota capitale crescente e da una quota interessi decrescente. A parità di importo del finanziamento e di tasso di interesse, quanto più breve è la durata, tanto più alte sono le rate, ma più basso è l'importo dovuto per gli interessi; quanto più lunga è la durata, tanto maggiore è l'importo dovuto per gli interessi ma più basse le rate».

Com'è noto, gli usi negoziali possono integrare il regolamento dei contratti di diritto comune ma non il regolamento dei contratti bancari riguardo ai tassi d'interesse e a ogni altro prezzo o condizione praticati giacché ciò è precluso dall'art. 117, comma 6°, d. lgs. 385 del 1993.

Ci troviamo tuttavia di fronte a una (non lieve) questione di trasparenza. Nella costruzione della clausola sulle modalità di rimborso il modo in cui sono costruite le rate deve infatti essere esplicito. Diversamente, si incorre nella violazione del divieto di rinvio agli usi oppure — nel caso di impossibilità di determinare uno e un solo risultato possibile — nella nullità provocata dalla indeterminabilità

dell'oggetto.

Qualcuno dubita poi del fatto che la clausola di cui ci stiamo occupando sarebbe addirittura in contrasto col divieto di anatocismo. La legge di capitalizzazione composta produrrebbe infatti sempre una progressione esponenziale del debito per interessi, sicché, ogni qual volta c'è capitalizzazione composta, ci sarebbe anatocismo e si incorrerebbe nel divieto dell'art. 1283 c.c.

Questa tesi, come è stato convincentemente scritto da un Giudice di merito (Trib. Torino, 18 febbraio 2022), muove da un fraintendimento quanto alla ratio legis del divieto, da rintracciare nell'esigenza di tutelare il debitore «contro una promessa fatta con leggerezza, confidando sulla possibilità (futura) di adempiere alla scadenza, promessa che l'ordinamento giudica giudica rischiosa perché le conseguenze del suo impegno — quale sarà il ritardo di pagamento, quale il "delta" di interessi anatocistici maturando — sono ex ante indefiniti e potenzialmente illimitati», sicché il divieto non può trovare applicazione per il caso, affatto diverso, del piano di rimborso che sviluppa il metodo alla francese, che è al contrario costruito in modo che, a ogni rata, il debito per interessi si estingua (ovviamente a condizione che il pagamento avvenga nel termine convenuto).

Nulla impedisce allora alle parti, nella costruzione del loro piano di rimborso rateale del mutuo, di ricorrere alla clausola, prevedendo così un meccanismo (a condizione di invarianza del tasso di interesse) che costruisce le rate di importo costante, con restituzione di quote di capitale crescenti.

Le esigenze dei singoli mutuatari

Bisogna, tuttavia, verificare attentamente se sia possibile attendersi da un cliente medio una tale competenza nella matematica finanziaria da consentirgli di comprendere pienamente i meccanismi di cui stiamo discorrendo (sia pure attraverso le spiegazioni che il notaio sarebbe tenuto a fornire al mutuatario in sede di stipula del contratto con il mutuante). Lo stesso legislatore (europeo) pare rendersene conto: gli artt. 120-novies e 124 del Testo unico bancario – con riguardo al credito immobiliare ai consumatori e al credito al consumo – detta due disposizioni espressive di una regola generale per cui il finanziatore deve consentire al mutuatario di valutare le implicazioni del contratto di credito e di comprendere quale sia più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

Non è infatti scontato – a dispetto di quanto molti sostengono – che una rata di importo fisso risponda all'interesse del mutuatario e che il piano di ammortamento alla francese risponda sempre al suo miglior interesse; non è quindi vero che l'intermediario sarebbe sostanzialmente esonerato dall'indagare su quale piano di rimborso (e dunque quale metodo di ammortamento) — ovviamente a parità di TAE(G), capitale mutuato e durata del prestito — sia più adeguato alle esigenze finanziarie del cliente.

A ben vedere, in tal guisa si dà per dimostrato ciò che, invece, dovrebbe esserlo: ovverosia che risponda sempre al miglior interesse del cliente pagare nel tempo rate di importo costante. Basta considerare il caso in cui il mutuatario, in previsione di un decremento del reddito disponibile, ad esempio perché prossimo a percepire una pensione ridotta rispetto all'ultimo stipendio oppure perché si troverà ad avere dopo qualche anno uno o più familiari a carico, si trovi disposto a pagare rate più alte nel primo periodo di ammortamento, quando può ancora fare affidamento su un reddito disponibile maggiore. In questo caso l'ammortamento alla francese non risponde certamente al suo interesse. E, se pure è vero che, dal punto di vista matematico finanziario, pagare rate più alte all'inizio con minori interessi complessivi è equivalente a pagare rate più basse all'inizio ma con maggiori interessi complessivi, ciò non significa, ad esempio, che l'ammortamento alla francese e quello c.d. all'italiana (rata composta da quote di capitale costante e quote di interessi decrescenti, dunque per definizione rata complessiva di importo decrescente) si possano considerare in tale caso equivalenti.

L'interesse del mutuatario deve essere accertato caso per caso. Per proseguire nell'esemplificazione può facilmente ipotizzarsi anche la soluzione opposta, poiché persino pattuire la restituzione dell'intero capitale mutuato in un'unica soluzione alla scadenza convenuta, pagando però periodicamente gli interessi sul capitale goduto (bullet), può rispondere al miglior interesse del cliente se questi ha necessità di godere dell'intera somma capitale per un lungo periodo di tempo, al solo prezzo degli interessi da corrispondere (che, a parità di tasso annuo nominale, saranno sì maggiori, ma non modificheranno il tasso annuo effettivo). Tale esigenza emerge, ad esempio, quando il finanziamento è richiesto per acquistare beni strumentali: poiché, se le previsioni d'impresa sono corrette, i ricavi generati negli anni

dal bene il cui acquisto sia stato interamente finanziato faranno sì che, alla scadenza, l'impresa abbia recuperato la disponibilità per restituire il capitale mutuato.

Un intermediario attento alle esigenze della clientela dovrebbe dunque distinguere situazione da situazione e proporre metodi di ammortamento diversi a seconda delle diverse esigenze dei singoli mutuatari. Ma ciò non accade di frequente, se è vero com'è vero che la stessa Banca d'Italia nel già evocato sito sull'educazione finanziaria scrive che, nel mercato italiano, non ci sono operatori che producono in modo seriale mutui con piani di ammortamento diversi da quelli alla francese. Non esiste quindi quel «confronto tra le diverse offerte di credito al mercato» che l'art. 124 del testo unico bancario richiederebbe.

La restituzione anticipata del prestito e il futuro prossimo dei piani di ammortamento

La possibile indeterminabilità dell'oggetto della clausola, è stata giustamente esclusa dalla corte di cassazione: dati infatti la somma capitale, il saggio annuo di interesse, la durata del prestito con la periodicità delle rate, e prevedendo rate costanti nel tempo, le parti hanno fissato con chiarezza l'an e il quantum debendi (Cass., 25 giugno 2019, n. 16907).

La Corte di Giustizia ha invece chiarito qualche anno fa, rispetto alla direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, che il contratto di credito a tempo determinato non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale, sicché non è possibile che le normative municipali prevedano obblighi del genere (Corte di Giustizia UE, 9 novembre 2016, causa C-42/15, Home Credit Slovakia).

Da non trascurare finalmente è la questione del rimborso anticipato del prestito, che l'art. 120-ter del d. lgs. 385 del 1993 consente in molti casi senza alcuna spesa per il mutuatario. Dal punto di vista finanziario, infatti, la maggior somma necessaria per estinguere, alla medesima scadenza anticipata e nell'invarianza di tutti gli altri elementi, un mutuo alla francese rispetto a un mutuo all'italiana, è la naturale conseguenza del fatto che, pagando rate costanti, il cliente ha rimborsato meno capitale (di cui, dunque, ha goduto più a lungo) rispetto a quanto ne avrebbe rimborsato pagando rate decrescenti. Ragionando quindi in termini effettivi, non è possibile sostenere che i piani di rimborso che prevedono un ammortamento alla francese diano vita a un maggior costo per l'estinzione anticipata rispetto a quelli che utilizzano altri metodi di ammortamento (ovviamente a condizioni di invarianza di importo mutuato, durata del prestito, frequenza dei pagamenti e, ovviamente, tasso annuo di interesse). Di conseguenza non si può neppure sostenere – come qualcuno ha provato a fare – che la convenzione sull'ammortamento alla francese dia vita a una “prestazione a favore del soggetto mutuante” in conseguenza dell'estinzione anticipata del mutuo; né che serva a eludere (e dunque comporti comunque la nullità ex art. 1344 c.c.) il già evocato art. 120-ter del d. lgs. 385 del 1993 (al quale si deve senz'altro riconoscere natura imperativa). L'ammortamento alla francese non rappresenta infatti né un disincentivo alla mobilità, né una compressione del diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento o di surrogare la mutuante un altro istituto di credito. Si è finalmente facili profeti se si immagina che, in un futuro non molto lontano, le offerte di mutui “fondiari” si moltiplicheranno, specialmente da parte di istituti di credito europei non italiani. In questo modo, la competizione sarà giocata, oltre che sui tassi effettivi globali, anche sui piani di ammortamento, che potranno essere finalmente “cuciti” attorno alle esigenze del singolo mutuatario; spetterà (anche) al notariato il compito di tradurre le formule affascinanti della matematica finanziaria in strumenti per compiere scelte consapevoli prima di stipulare un atto giuridico che, per durata e per impegno da profondervi, rivaleggia persino con il matrimonio (o, visto l'elevatissimo numero di separazioni e divorzi, in molti casi lo sorpassa).

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Il ravvedimento operoso speciale

L'art. 1, cc. 174 - 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha previsto la possibilità per i contribuenti di fruire di un ravvedimento operoso speciale per le **violazioni commesse sino al periodo di imposta 2021**, che comporta la riduzione delle **sanzioni a 1/18 del minimo**.

È necessario pagare per intero le imposte nonché gli interessi al tasso legale da quando è stata commessa la violazione.

Tale forma di ravvedimento riguarda solo le dichiarazioni validamente presentate e, a livello generale, funziona come l'ordinario ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97.

Le somme possono essere pagate in 8 rate trimestrali di pari importo.

La rimozione della violazione ed il pagamento delle somme (o della prima rata) devono avvenire **entro il 30.09.2023** (il termine originario del 31.03.2023 è stato posticipato dal DL 30.03.2023 n. 34).

Il tutto presuppone l'autoliquidazione ad opera del contribuente.

Non è possibile applicare il cumulo giuridico, dunque ogni violazione va sanata autonomamente, con riduzione, per ciascuna, della sanzione a 1/18 del minimo.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di confronto rispetto al ravvedimento "ordinario".

	Ravvedimento "ordinario"	Ravvedimento speciale
Ambito applicativo	Qualsiasi violazione di natura fiscale	Violazioni sulle dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021 su tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate
Adempimenti	Rimozione della violazione, pagamento imposta, interessi legali, sanzioni	Rimozione della violazione, pagamento imposta, interessi legali, sanzioni
Riduzione sanzioni	Da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo (a seconda di quando ci si ravvede)	A 1/8 del minimo
Compensazione	Ammessa	Ammessa
Versamento rateale	Non ammesso	8 rate di pari importo

Caratteristiche generali

Il ravvedimento operoso speciale si attua rimuovendo la violazione, quindi presentando la dichiarazione integrativa e pagando:

- le imposte che il contribuente non ha versato in ragione della violazione commessa;
- gli interessi legali calcolati "pro rata temporis" dalla data in cui le imposte, in origine, avrebbero dovuto essere pagate;
- le sanzioni amministrative ridotte a 1/18 del minimo per ciascuna violazione.

Il tutto deve avvenire entro il 30.09.2023 (se si sceglie di pagare a rate, entro il 30.09.2023 va pagata la prima rata).

Il controllo fiscale non osta al ravvedimento operoso. Pertanto, si può beneficiare di questa definizione anche se ci sono stati inviti a comparire, accessi dei funzionari o della Guardia di Finanza, richieste di esibizione di documenti o notifica di questionari.

Nemmeno la consegna del processo verbale di constatazione inibisce il ravvedimento.

La preclusione al ravvedimento speciale deriva dalla notifica:

- dell'avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
- della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

Generalmente si tratta di un comune avviso di accertamento.

Nel ravvedimento rientrano le violazioni inerenti a dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 ed ai periodi di imposta precedenti.

Si deve però trattare di annualità ancora accertabili quando ci si ravvede.

Ambito applicativo

Mediante il ravvedimento operoso speciale possono essere sanate le violazioni dichiarative ancora accertabili relative sino al periodo di imposta 2021. Deve trattarsi di tributi caratterizzati dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione periodica, quindi vi rientrano:

- le imposte sui redditi e le imposte sostitutive (che confluiscono nel modello Redditi);
- l'Iva (che confluisce nella dichiarazione Iva);
- l'Irap (che confluisce nella dichiarazione Irap);
- le ritenute fiscali (che confluiscono nel modello 770 - Dichiarazione dei Sostituti d'Imposta).

Nella maggioranza delle ipotesi la violazione ravvedibile è la dichiarazione infedele, punita dal 90% al 180% delle imposte/ritenute dovute. Applicando sul minimo del 90% la riduzione a 1/18, ne deriva una sanzione da pagare pari al 5% dell'imposta.

Non possono beneficiare del ravvedimento speciale i tributi per i quali non vige l'obbligo di presentare una dichiarazione con scadenze predeterminate e, più in generale, i tributi non periodici come ad esempio l'imposta di registro, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, le tasse di concessione governativa e così via.

Fermo restando quanto esposto, sono fuori dal ravvedimento speciale i tributi non gestiti dall'Agenzia delle Entrate, come ad esempio l'IMU o i diritti camerali.

Per tutti questi tributi, rimane possibile il ravvedimento operoso ordinario nei termini ed alle condizioni dettati dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97.

L'omessa dichiarazione, ivi compresa la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, non può essere ravveduta.

Possono essere ravvedute le violazioni che si pongono "a monte" della dichiarazione, la cui commissione si traduce in una dichiarazione infedele, quindi in una dichiarazione presentata con un'imposta a debito inferiore a quella dovuta.

Sono suscettibili di ravvedimento operoso speciale:

- le omesse oppure infedeli fatturazioni;
- gli errori nella registrazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
- l'indebita detrazione IVA commessa nella liquidazione periodica.

Non possono fruire del ravvedimento operoso speciale le violazioni in tema di omessa o irregolare compilazione del quadro RW, sul monitoraggio fiscale.

Le violazioni suscettibili di emergere dal controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73) rientrano nel ravvedimento operoso speciale.

Si tratta tipicamente delle violazioni che derivano da una irregolare compilazione del quadro RP del modello Redditi, in materia di deduzioni dall'imponibile o di detrazioni di imposta.

Eventuali errori commessi nella fruizione delle detrazioni edilizie possono quindi beneficiare del ravvedimento operoso speciale.

Si evidenzia che queste violazioni sono punite nella misura del 30%; quindi il ravvedimento avviene pagando, a titolo di sanzione, l'1,67% (30/18) dell'imposta.

Versamenti

Per beneficiare del ravvedimento speciale è necessario che il versamento di quanto dovuto avvenga entro il 30.09.2023. Le modalità di pagamento sono quelle ordinarie, quindi viene utilizzato il modello F24. È ammessa la compensazione con crediti di imposta, nel rispetto delle condizioni di legge.

Occorre, sempre entro il 30.09.2023, rimuovere l'inadempimento; quindi, ad esempio, presentare la dichiarazione integrativa.

Il pagamento delle somme avviene con il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 6 del 14.02.2023. I codici tributo di nuova istituzione riguardano solo le sanzioni, distinte per imposta. Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro il 30.09.2023.

Le rate successive hanno quale scadenza:

- il 31.10.2023, il 30.11.2023 ed il 20.12.2023;
- il 31.03.2024; il 30.06.2024; il 30.09.2024 ed il 20.12.2024.

Gli importi relativi alle rate successive alla prima sono maggiorati degli interessi al tasso del 2% annuo.

La riforma dell'Irpef rimodula le addizionali

La rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef (Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021) presenta riflessi anche sul calcolo delle addizionali comunali e regionali. Per garantire coerenza, gli enti locali si sono attivati per attuare gli adeguamenti necessari. Mentre l'acconto dell'addizionale comunale per il 2022 versato lo scorso anno non è stato influenzato dalla riforma di dicembre, le aliquote relative al 2022 hanno tenuto conto dei nuovi scaglioni, in quanto sono state deliberate nel corso dello stesso. La scadenza del 30.06.2023 del saldo Irpef 2022, per 1.158 comuni, coinciderà anche con la conoscenza delle conseguenze derivanti dalla nuova struttura dell'addizionale.

La residenza ai fini fiscali definita dal centro degli interessi vitali e lavorativi

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale non può rilevare la circostanza che un contribuente persona fisica disponga di un'abitazione di proprietà in Italia, utilizzata durante le brevi permanenze nel territorio dello Stato e il fatto che non sia iscritto all'Aire, se lo stesso soggetto dispone nello Stato estero di un'abitazione permanente, di un permesso di soggiorno e ivi svolge attività lavorativa, documentata dalle certificazioni fiscali da cui risulti la tassazione nello Stato estero dei compensi percepiti ed il relativo pagamento dei contributi previdenziali.

Un ulteriore elemento di individuazione della residenza fiscale è certamente il centro degli interessi vitali; pertanto costituiscono elementi a "favore" del contribuente, ad esempio, il coniuge di nazionalità estera e i figli nati all'estero e ivi frequentanti le scuole dell'obbligo.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso con la sentenza n. 44/2/2023, esaminando il caso di un contribuente ritenuto fiscalmente residente in Italia dall'Agenzia delle Entrate, sulla base della mancata iscrizione all'Aire (e quindi la permanenza nelle liste anagrafiche del Comune).

La Corte di Giustizia ha ritenuto decisiva la valorizzazione degli elementi di fatto prodotti dal contribuente, che ha dimostrato l'effettivo centro dei propri interessi familiari e lavorativi nello Stato estero.

Dichiarazione IMU necessaria per ottenere l'esenzione dell'imposta sugli immobili merce

All'interno della normativa relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) particolare attenzione va posta agli **immobili merce**, definiti come i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Fino **all'anno 2021**, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, era pari allo 0,1%. I comuni potevano aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere **dall'1.01.2022**, i medesimi fabbricati hanno subito una notevole mutazione attraverso l'introduzione della loro esenzione dall'IMU. Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha recentemente affermato che, anche in base all'art. 1 comma 751 della L. 160/2019, per ottenere tale beneficio è richiesta annualmente la presentazione della **dichiarazione IMU**.

Iva in esportazione e mancato pagamento: responsabilità solidale

Con la recente sentenza n. 18144 del 26.06.2023, la Cassazione ha riconfermato che in caso di mancato pagamento dell'Iva all'importazione, il soggetto responsabile del relativo adempimento è solo l'importatore e non anche lo spedizioniere. La suddetta sentenza ha pertanto ribadito l'assenza di responsabilità solidale in tale circostanza.

Cessione d'azienda: operazione non soggetta ad Iva se i beni sono organizzati

Con risposta ad interpello n. 315 dell'8 maggio scorso, riguardante la cessione di vetture a una società veicolo senza i sottostanti contratti di locazione operativa, le Entrate propendono per la cessione di

singoli asset da assoggettare quindi ad Iva. L'agenzia evidenzia che, al momento della cessione, «il complesso di autoveicoli trasferiti manca dell'elemento organizzativo necessario alla configurazione dello stesso come azienda o ramo d'azienda, considerato che una diversa organizzazione sarà data ai beni con la stipula di nuovi contratti di locazione».

Infatti, per aversi cessione d'azienda o di ramo aziendale, l'azienda deve esistere all'origine, considerando che sarebbe quanto meno non corretto sul piano logico considerare che il cessionario possa "proseguire" un'attività che ha inizio solo in conseguenza della cessione. Tale impostazione è coerente con quella della Corte di giustizia Ue, la quale afferma che è necessario che «il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma».

Altra questione è quella della presenza nel complesso aziendale di elementi immateriali che potrebbero anche essere prevalenti fino a rappresentare l'intero compendio.

A differenza della direttiva, nulla è previsto nel Dpr 633/1972. Ciò non può tuttavia significare che dall'azienda debbano essere estromessi gli eventuali beni immateriali, per assoggettarli autonomamente ad Iva.

Dello stesso avviso è l'Agenzia delle Entrate la quale, con la risposta 609/2020, non esclude la possibilità che, nell'ambito dell'operazione, siano compresi beni immateriali o che, in via di principio, la stessa azienda possa essere costituita soltanto da tali asset.

Regime fiscale agevolato per i rimpatriati

Il regime agevolato per i rimpatriati, previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 147/2015, prevede una detassazione del 70% del reddito prodotto in Italia dai soggetti rientrati dall'estero, per un periodo massimo di 10 anni. Con recente chiarimento il Ministero dell'Economia ha precisato che, decorsi i primi cinque anni di agevolazione, per poter usufruire dell'ulteriore proroga di un quinquennio agevolato, è condizione indispensabile che il rimpatriato fosse iscritto, nel periodo di non residenza in Italia, all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero).

Le innovazioni di processo permettono di accedere al credito d'imposta R&S

Le novità procedurali non presenti sul mercato consentono di accedere al credito d'imposta ricerca e sviluppo. Ciò prevede la sentenza 1351/12/2023 della Cgt di Palermo.

Come indicato nella motivazione, nel caso esaminato le novità procedurali hanno comportato il superamento di numerosi ostacoli: miglior controllo delle capacità tecnologiche; maggiore pianificazione e prevenzione dei possibili eventi critici; costante condivisione del database.

Poiché il credito d'imposta (articolo 3 del DL 145/2013) può essere riconosciuto per un'attività di analisi e studi rivolta alla progettazione e allo sviluppo di nuovi prodotti, o anche un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, «si deve ritenere - spiega il collegio di primo grado - che a ciò non osti un parere del ministero dello Sviluppo economico fondato sul mancato svolgimento di "lavori" necessari per il superamento di incertezze o ostacoli di tipo scientifico o tecnologico». Inoltre i giudici richiamano la sentenza 173/2022 della Ctp di Reggio Emilia in quanto aveva già rimarcato che risultava decisivo che i prodotti frutto della ricerca fossero nuovi, cioè non già esistenti nella gamma commerciale del contribuente.

La sentenza richiama, altresì, anche la circolare 5/E/2016, secondo cui «sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione, o dei prodotti».

Agevolazione prima casa per l'acquisto di due abitazioni a piani diversi

Si può applicare l'agevolazione prima casa anche quando si acquistano due immobili attigui, ed anche se si tratta di due immobili collocati su piani diversi, purché, entro tre anni, si proceda all'unificazione delle due unità immobiliari in una sola.

Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 21721/2023 in merito ad una causa del 2014.

I Giudici ricordano che i benefici per l'acquisto della prima casa possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, a patto che ricorrano due condizioni: la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato".

Non essendovi un'indicazione normativa del termine entro il quale realizzare tali condizioni, secondo la giurisprudenza opera il termine di tre anni dalla registrazione (pari a quello per l'accertamento).

Ai fini quindi della spettanza dell'agevolazione prima casa è irrilevante che gli immobili acquistati con un solo atto siano collocati su unico livello o su distinti livelli, ma è sufficiente che la relazione materiale di contiguità consenta, mediante l'esecuzione delle opere necessarie, il loro accorpamento in un'unica abitazione che non abbia complessive caratteristiche "lusso".

Ai fini della spettanza dell'agevolazione è quindi necessario che le unità siano effettivamente accorpate, mentre non è indispensabile che sia operata la fusione catastale.

Resta però da capire se i chiarimenti della Suprema Corte siano validi anche oggi, quando l'agevolazione prima casa è normativamente limitata alle sole abitazioni appartenenti a determinate categorie catastali.

In tal senso, sembra muoversi la Guida dell'Agenzia delle Entrate all'acquisto della casa, secondo cui, con riferimento ad abitazioni contigue "l'agevolazione spetta se l'abitazione risultante presenta, dopo la fusione degli immobili, le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore e in presenza di tutte le altre condizioni previste".

Si potrebbe quindi ipotizzare che nel termine di tre anni sia indispensabile, per evitare la decadenza, aver effettuato i lavori di materiale accorpamento delle unità, facendole risultare un immobile accatastabile in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9, seppur non ancora materialmente accatastato.

L'annosa questione dell'imposta di registro sulla rinuncia dei finanziamenti soci

Alcune recenti sentenze di Cassazione hanno contribuito a creare ulteriore incertezza sull'annosa questione, molto dibattuta tra Fisco e dottrina, relativa alla debenza dell'imposta di registro del 3% sull'enunciazione, in un verbale assembleare, della rinuncia dei soci al finanziamento effettuato nei confronti della società, per consentire il ripianamento delle perdite.

Normalmente i finanziamenti soci sono conclusi tramite scambio di corrispondenza, potendo così evitare la registrazione di un accordo. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate richiede successivamente l'imposta di registro nel caso in cui, in occasione di delibera assembleare di ripianamento delle perdite, venga citato il suddetto finanziamento; ciò ai sensi dell'art. 22 del DPR 131/1986.

Gran parte della dottrina contesta tale interpretazione, sulla base di due principali considerazioni:

- non vi è identità di parti tra l'atto enunciato (il finanziamento originario) e l'atto enunciante (il verbale assembleare) poiché tecnicamente il verbale di assemblea è un atto privo di parti in quanto mera rendicontazione di fatti accaduti;
- quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione, non sussistono più le condizioni per applicare l'imposta, ai sensi del comma 2 del citato art. 22 del DPR 131/1986.

A partire dal 2010, con la sentenza 15585/2010, la Cassazione si è sempre allineata all'impostazione dell'Agenzia.

È per questo motivo che hanno destato particolare interesse due recenti sentenze della Corte, la n. 3839/2023 e la n. 3841/2023, depositate lo scorso 8 febbraio, nelle quali i giudici hanno raggiunto una conclusione differente, andando contro l'interpretazione del Fisco, accogliendo la seconda censura frequentemente sollevata dalla dottrina.

Per i giudici della Corte Suprema non vi è infatti alcun dubbio che il finanziamento abbia cessato i propri effetti a seguito della rinuncia al credito da parte dei soci, di cui si è dato conto nel verbale assembleare, richiamando il consolidato principio secondo cui il finanziamento si estingue nel momento stesso in cui diviene oggetto di compensazione con il debito di conferimento del socio che ripiana la perdita (si vedano le pronunce 6711/2009 e 4236/1998).

Non è tuttavia quella citata l'ultima posizione sul tema da parte della Cassazione. Va infatti rilevata la sentenza a Sezioni Unite n. 14432/2023, depositata lo scorso 24 maggio, la quale afferma che "non possono considerarsi cessati gli effetti degli atti enunciati", sia perché in caso di una rinuncia parziale una quota del finanziamento resta ancora in vita (situazione da esaminare per singolo caso), sia perché proprio nell'assemblea stessa si sono realizzati gli effetti della rinuncia verso il correlativo credito restitutorio del socio.

La questione resta pertanto ancora incerta e sicuramente oggetto di ulteriori future contestazioni.

Possibile detrarre l'Iva per l'immobile destinato a casa per vacanze

Con la risposta all'interpello n. 392 del 24.07.2023, l'Agenzia delle Entrate ribadisce i criteri per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva allorché un soggetto passivo acquisti un immobile abitativo da destinare all'esercizio di un'attività di locazione turistica.

Nella risposta si chiarisce peraltro che la detrazione dell'imposta non viene meno se la gestione dell'attività turistica non è effettuata in prima persona dal proprietario ma affidata a terzi in "outsourcing". L'Agenzia delle Entrate mette in luce la ratio del regime dell'indetraibilità oggettiva, che è quella di evitare indebite detrazioni nei casi in cui l'acquisto abbia ad oggetto beni, nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere usati promiscuamente, sia nell'attività d'impresa, sia per finalità diverse da essa.

La destinazione dell'immobile, da parte del soggetto passivo, nell'ambito di un'attività ricettiva le cui prestazioni sono soggette ad Iva (casa vacanze, affittacamere) determina che i fabbricati siano trattati, a prescindere dalla categoria catastale, alla stregua di fabbricati "strumentali per natura".

Di conseguenza, secondo l'Agenzia, è detraibile l'imposta relativa alle spese di acquisto e manutenzione riferite ai predetti immobili.

La conclusione è del tutto coerente con i principi declinati dalla giurisprudenza in merito alla detrazione dell'Iva. Secondo la Corte di cassazione la detrazione richiede una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l'attività esercitata, nel senso che essi devono essere inerenti all'impresa, anche se non si tratta di beni strumentali in senso proprio.

Un ulteriore elemento, come anticipato, contenuto nella risposta all'interpello, è il fatto che la detraibilità dell'imposta non risulta inficiata dalla circostanza che il soggetto passivo intenda affidare a una società terza l'esercizio dell'attività turistico-alberghiera.

Si precisa, in ultimo, che all'attività di gestione di una "casa vacanze", seppure tramite un soggetto terzo che agisce da "outsourcer", è applicabile l'aliquota agevolata del 10%.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

In assenza di rendiconto di condominio approvato non spetta il compenso all'amministratore

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17713/2023 del 21.06.2023 ha fondatamente **escluso il diritto al compenso** dell'amministratore di condominio in mancanza della regolare approvazione del rendiconto di gestione, in quanto in tal caso vengono meno i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito. Il contratto tipico di amministrazione di condominio è, infatti, riconducibile ad un rapporto di mandato, presumibilmente oneroso, ed il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni sostenute è subordinato alla presentazione al mandante del rendiconto, contenente specificatamente i dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Con riguardo alla materia condominiale, si prevede che l'assemblea sia competente in via esclusiva alla previsione ed alla ratifica delle spese condominiali. Pertanto, in **assenza di un rendiconto approvato**, il credito dell'amministratore non potrà **ritenersi né liquido, né tantomeno esigibile**.

Nuove massime del Consiglio Notarile di Milano in materia societaria

Il Consiglio Notarile di Milano ha adottato recentemente alcune nuove massime in materia societaria che hanno ad oggetto: l'approvazione delle assemblee speciali in caso di aumento di capitale non proporzionale (Massima n. 207 del 31.05.2023); la nozione di società quotate e diffuse (Massima n. 206 del 30.05.2023); il diritto di opzione e di prelazione sull'inoportato in presenza di più categorie di azioni o quote (Massima n. 208 del 31.05.2023).

Con la **Massima n. 207** si chiarisce la necessità, o meno, dell'approvazione da parte delle assemblee speciali della delibera di aumento del capitale sociale in misura non proporzionale.

A tal fine si sottolinea che, in presenza di una pluralità di categorie di azioni o di quote, la decisione di aumentare il capitale sociale emettendo un numero di nuove azioni o quote non proporzionale rispetto alle categorie esistenti non costituisce di per sé un pregiudizio per i diritti delle singole categorie di azioni o quote, ai fini dell'approvazione da parte dell'assemblea speciale, come previsto dall'articolo 2376 del Codice Civile. Tuttavia, resta necessario valutare se i diritti specifici di ogni categoria di azioni o quote possano causare un pregiudizio a una o più categorie, rendendo così necessaria l'approvazione tramite l'assemblea speciale.

La **Massima n. 206** pone l'attenzione sull'articolo 2325-bis del codice civile, il quale fornisce una nozione decisamente ampia di società quotate, comprendendo le società che hanno azioni negoziate in mercati regolamentati diversi da quelli dell'Unione Europea, a condizione che tali mercati presentino le medesime caratteristiche di quelli dell'Unione Europea. Per tale motivo è legittimo inserire nello statuto societario una clausola che riconosce alla società la qualifica di "società con azioni quotate in mercati regolamentati" di cui all'art. 2325-bis cod. civ. La medesima Massima individua, inoltre, alcune circostanze al fine di escludere la qualifica di una società come Società Diffusa.

Secondo la **Massima n. 208**, in presenza di una pluralità di categorie di azioni o di quote, qualora sia aumentato il capitale sociale senza esclusione o limitazione del diritto di opzione le azioni o quote di nuova emissione devono essere offerte in opzione a tutti i soci, per un numero di azioni o quote proporzionale alla rispettiva partecipazione, con priorità sulle azioni o quote della medesima categoria. Pertanto:

- in caso di emissione di un numero di nuove azioni o quote, proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente, il diritto di opzione ha ad oggetto esclusivamente le nuove azioni o quote della medesima categoria;
- in caso di emissione di un numero di nuove azioni o quote, non proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente, il diritto di opzione ha ad oggetto anzitutto le nuove azioni o quote della medesima categoria ed in caso di insufficienza, anche quelle delle altre categorie.

Nuove modalità digitali di ricezione delle comunicazioni da parte della PA

L'introduzione dell'**Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD)** ha dato il via alla possibilità, da parte dei privati cittadini, di eleggere il proprio domicilio digitale. Si tratta di una **scelta volontaria** che permette di ricevere multe ed altre comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione esclusivamente in formato digitale, via Pec. I cittadini maggiorenni che intendono aderire a tale modalità di comunicazione, devono accedere al sito domiciliodigitale.gov.it utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie o Cns e comunicare il proprio recapito Pec.

Si ricorda l'importanza di controllare giornalmente la propria casella di posta elettronica certificata per non perdere la facoltà di contestare l'eventuale mancata ricezione dell'atto.

In un periodo in cui la digitalizzazione del nostro Paese risulta essere al centro di ogni dibattito, tale iniziativa rappresenta sicuramente un progresso importante finalizzato alla **semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione**.

L'individuazione del titolare effettivo e la conseguente comunicazione al Registro Imprese

Il 20 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 12 aprile con il quale il MISE (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha approvato le regole tecniche per trasmettere al Registro delle Imprese i dati dei titolari effettivi delle società, delle altre persone giuridiche private, dei trust e degli istituti giuridici affini, come previsto dal DM 55 dell'11/3/2022 (vedasi il nostro Notiziario N° 6 del giugno 2022). Tuttavia tutta la procedura di pubblicazione è ancora in fase di stallo in quanto mancano gli altri provvedimenti normativi, che avrebbero dovuto essere adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DM 55 e, in particolare, il disciplinare tecnico idoneo a garantire un livello di sicurezza dei dati adeguato e il provvedimento per l'individuazione dei diritti di segreteria della Camera di Commercio finalizzati all'istituzione delle sezioni speciali del Registro delle Imprese e al relativo accesso alle medesime. Pertanto finora non vige alcun obbligo di comunicazione per gli enti che vi sono soggetti, né conseguentemente, alcun obbligo per i soggetti tenuti all'accertamento del titolare effettivo. Un tema delicato, che certamente contribuisce a rendere difficile l'avvio della procedura di pubblicazione dei dati del titolare effettivo, è quello dell'accesso ai dati da parte del pubblico; tema che è stato affrontato, come noto, dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 22 novembre u.s., che ha dichiarato la non validità dell'art. 1, punto 15, lett. c) della Direttiva 2018/843/UE che obbligava gli Stati membri a garantire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e degli altri soggetti sopra indicati, a qualsiasi membro del pubblico. In conseguenza della citata sentenza è auspicabile che il legislatore nazionale limiti l'accesso ai dati dei titolari effettivi ai soli soggetti portatori di interessi giuridici rilevanti.

Le agevolazioni per il Trust "Dopo di noi"

Il trust cosiddetto "Dopo di noi" ha come unico scopo quello di tutelare il beneficiario affetto da disabilità grave (da accertarsi secondo modalità previste dalla Legge 5/2/1992, n. 104), al fine di consentirgli di sostenere economicamente il suo "progetto di vita". In questo tipo di trust il beneficiario non diverrà mai proprietario dei beni in trust, ma potrà solo usufruirne, o beneficiare dell'eventuale reddito dagli stessi prodotto. I beni saranno invece devoluti al termine del trust – termine che coinciderà col decesso del beneficiario – al soggetto obbligatoriamente individuato nell'atto istitutivo. In presenza di queste precise e rigide condizioni la norma prevede una serie di agevolazioni, che, in sintesi, sono: 1. esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni; 2. imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di trasferimento di beni in trust; 3. deducibilità fino al 20% del reddito complessivo dichiarato, col massimo di euro centomila annui, per i soggetti privati che effettuano erogazioni liberali, donazioni o altri atti a titolo gratuito a favore del trust. Da rilevare che con la Circolare 34/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che l'applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa è valida anche con riferimento al trasferimento a favore del trust di beni e diritti a titolo oneroso, ed anche successivamente all'istituzione del trust. Si può pertanto ipotizzare che i disponenti del trust possano individuare un bene immobile idoneo allo scopo, facciano pervenire annualmente delle liberalità in denaro su apposito conto aperto a nome del trust, beneficiando delle deduzioni delineate al punto 3 che precede e, successivamente, il trust utilizzi le predette liberalità per acquisire l'immobile a titolo oneroso, beneficiando delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Agevolazioni e contributi

Bonus registratori di cassa 2023

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 231943 del 23.06.2023 ha dettato le modalità di fruizione del **bonus registratori di cassa telematici**. Si tratta di un **credito d'imposta pari al 100%**

della spesa sostenuta fino ad un **massimo di 50 euro** per ogni strumento. L'incentivo è stato introdotto al fine di favorire l'adeguamento alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati come previsto dal D.L. n. 36/2022 (art. 18, comma 4-bis). Tale decreto ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla **lotteria degli scontrini**, dando la possibilità anche alle persone fisiche, maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato, di partecipare all'estrazione a sorte di premi quando effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. L'agevolazione potrà essere utilizzata esclusivamente in **compensazione** attraverso il **modello F24**, dalla prima liquidazione periodica Iva dopo la registrazione della fattura per l'adeguamento, utilizzando il **codice tributo "7032"**.

Fondo Unico Artigianato Commercio Imprese: Legge Regionale 34/2004

Al via le domande per ottenere un **sostegno finanziario** per gli investimenti finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento delle imprese ed all'innovazione dei processi produttivi. Le imprese beneficiarie possono presentare i propri progetti di investimento al fine di ottenere un **prestito a tasso agevolato** (zero per il 70% dell'ammontare totale, finanziato con risorse regionali, 30% al tasso di mercato, con risorse fornite da intermediari finanziari convenzionati). Inoltre, le Micro, Piccole e Medie imprese possono associare al finanziamento un **contributo a fondo perduto**, pari, a seconda della dimensione aziendale, ad una percentuale dal 10 al 4 per cento della quota pubblica di finanziamento.

Il bando ed i suoi allegati sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it fino a comunicazione di termine da parte di Finpiemonte.

È aperto lo sportello "filieri produttive" per i contratti di sviluppo

È partita lo scorso 28 luglio la possibilità per le imprese di accedere allo sportello per i contratti di sviluppo delle filiere produttive, con l'intento di agevolare i programmi di sviluppo industriale, comprendenti progetti di investimento produttivo ed eventualmente progetti di ricerca e sviluppo. Sono esclusi dal bando i programmi per la tutela ambientale.

I progetti potranno essere attuati da più imprese operanti nella filiera di riferimento o da una sola impresa, a condizione che il programma presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza.

Le spese ed i costi ammissibili non devono essere inferiori a 20 milioni di euro e devono avere una durata non superiore a 36 mesi (prorogabile di 18 mesi con richiesta motivata). L'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Il bando prevede un contributo in conto impianti per gli investimenti produttivi ed un contributo diretto alla spesa per i progetti di ricerca e sviluppo.

Le domande possono essere presentate **fino alle ore 12 del 13.10.2023** tramite apposita piattaforma online messa a disposizione da Invitalia nella specifica sezione, dedicata ai contratti di sviluppo, sul sito www.invitalia.it.

Al via i nuovi "parchi agricoli"

A partire dal 12 settembre sarà possibile inviare le domande per accedere ai nuovi incentivi del Pnrr per i "parchi agricoli", le cui spese saranno ammissibili solo dopo la presentazione delle istanze.

La principale novità rispetto alla precedente edizione riguarda l'intensità dell'aiuto, che arriva all'**80%** per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione di prodotti agricoli. Le ulteriori novità riguardano l'introduzione della fattispecie di **autoconsumo condiviso**, ovvero la possibilità di far partecipare imprese in forma aggregata e la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di **1.000 Kwp per impianto**.

Viene inoltre raddoppiato il limite di spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo, che arriva ora fino a 100.000 euro, nonché il limite di spesa per dispositivi di ricarica, fino a 30.000 euro. La spesa

massima per beneficiario è altresì ora individuata in **2.330.000 euro**. Le proposte andranno presentate tramite la piattaforma del Gse (www.gse.it).

Come detto in apertura, i lavori per gli interventi devono essere **avviati dopo la presentazione della proposta**. In caso di concessione dell'incentivo – consistente in un contributo a fondo perduto – i beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco dei destinatari delle risorse, salvo richiesta di proroga riportante motivi oggettivi, soggetta all'approvazione del GSE, d'intesa con il Ministero. **Entro il 30.06.2026** devono comunque essere garantiti la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi.

Consulenza del lavoro

Benefit 2023

La circolare 23 del primo agosto 2023 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarato che il limite di esenzione dei benefit a 3.000,00 euro, anche per chi ha un solo figlio a carico e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non si riduce se il figlio è a carico al 50%: entrambi i genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6.000,00 euro. Il beneficio è applicabile a imposte e contributi.

Il decreto legge 48/2023 ha previsto, solo per quest'anno ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000,00 euro del limite di esenzione dei fringe benefit. Inoltre solo per costoro, tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione "tradizionale" di 258,23 euro.

Il limite di 3.000,00 euro è valido anche per i benefit che, per scelta del lavoratore, sono stati, in tutto o in parte, concessi in luogo dei premi di risultato detassabili. Il superamento dei 3.000,00 euro comporta il pagamento di tasse e contributi sull'intero ammontare e non soltanto sulla quota parte eccedente. L'agevolazione è cumulabile con l'esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina.

L'innalzamento del limite di esenzione è consentito al lavoratore con figli a carico in base all'articolo 12 del Tuir, cioè figli che abbiano un reddito non superiore a 4mila euro, ovvero a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni.

L'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Il limite di 3.000,00 euro si applica previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Senza dichiarazione il beneficio non è fruibile. Non è prevista una forma specifica: la dichiarazione potrà essere sottoscritta anche digitalmente e fornita secondo le modalità indicate dal datore di lavoro. Ad ogni modo è opportuno che quest'ultimo conservi la dichiarazione ai fini probatori.

La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre: pertanto, qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore.

Coltivatori diretti e IAP: esonero contributivo

L'Inps con la circolare n. 74 del 3.8.2023 ha fornito le indicazioni operative in merito all'esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dall'1.1.2023 al 31.12.2023 di cui all'art. 1 comma 300 della L. 197/2022, che ha prorogato ulteriormente il beneficio contributivo per gli iscritti under 40.

Tale beneficio, finalizzato a promuovere l'imprenditoria giovanile agricola, consiste nell'esonero contributivo dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età

inferiore a 40 anni che viene riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso dell'anno 2023.

Si tratta di un'agevolazione contributiva che consiste nell'esonero nella misura del 100%, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento della contribuzione della quota IVS. Per accedere al beneficio occorre presentare istanza esclusivamente in via telematica utilizzando lo specifico modello presente sul sito istituzionale dell'Ente previdenziale.

Incentivo Neet

L'Inps con la circolare n. 68 del 2023, ha fornito le indicazioni che i datori di lavoro privati interessati devono seguire per la fruizione dell'incentivo per le assunzioni dei giovani Neet (giovani che non sono coinvolti in percorsi di studio e di formazione e che non sono occupati). Si tratta di una serie di condizioni soggettive e oggettive che tengono conto della normativa nazionale e comunitaria. Se tutto sembra chiaro dall'analisi del documento di prassi, qualche criticità potrebbe sorgere soprattutto in merito all'effettiva convenienza dell'agevolazione con riferimento alle ipotesi di cumulabilità con altri incentivi.

I giovani devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- **non aver compiuto i 30 anni** all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro (cosa possibile, quindi, come per l'apprendistato, fino a 29 anni e 364 giorni al momento dell'instaurazione del rapporto);
- **non avere alcun rapporto di lavoro in essere e non essere iscritti a corsi di studio o di formazione:** la mancata titolarità di un rapporto di lavoro - ricorda la circolare Inps - deve sussistere al momento dell'assunzione, essendo peraltro possibile che, in passato, gli stessi abbiano avuto un contratto di lavoro alle dipendenze. Da ciò discende che il beneficio non può essere richiesto in caso di trasformazione di un contratto a termine in essere, in quanto viene meno il requisito dello stato di disoccupato;
- siano iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, cosa che può avvenire attraverso i portali regionali di "Garanzia Giovani" o mediante il portale "My Anpal".

Tali requisiti devono essere seguiti, nel **rispetto del Regolamento comunitario** sopra indicato, dalla qualifica di "svantaggiati", ossia in possesso di almeno una delle caratteristiche sotto riportate:

- essere **privi di un lavoro regolarmente retribuito** da almeno sei mesi, secondo le indicazioni fornite dal Ministro del Lavoro;
- non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- aver terminato la formazione a tempo pieno da non più di due anni ed essere ancora in attesa del primo impiego lavorativo regolarmente retribuito;
- essere **assunti** in professioni o **settori** caratterizzati da un **tasso di disparità di genere superiore almeno del 25%** a quello tra uomo e donna in tutti i settori economici dello Stato.

La tipologia contrattuale è quella del contratto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) o dell'apprendistato professionalizzante.

Il datore di lavoro, per poter fruire dell'incentivo economico (fruibile attraverso l'Uniemens), che rientra all'interno dei limiti del "de minimis", deve essere in regola, come si richiede per tutte le agevolazioni.

Ciò significa: regolarità contributiva; rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza; rispetto del trattamento previsto dai contratti collettivi, anche di secondo livello, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; rispetto dei diritti di precedenza; rispetto degli obblighi di assunzione previsti da leggi o contratti collettivi; etc. Per poter accedere all'incentivo l'assunzione deve essere incrementale rispetto all'organico medio dell'anno precedente l'instaurazione del rapporto. Il numero dei dipendenti viene calcolato in U.L.A. (Unità di Lavoro Annuo). Bisogna cioè porre a raffronto il numero medio di unità lavoro

dell'anno precedente l'assunzione, con il numero medio di unità lavoro riferito all'anno successivo all'assunzione.

Il datore di lavoro presenta domanda telematica all'Inps calcolando per i dodici mesi del beneficio economico, il 60% della retribuzione lorda media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e, se erogata, di quattordicesima mensilità del neo dipendente, indicando la Regione o la Provincia autonoma in cui si svolgerà la prestazione, specificando se il rapporto è a tempo pieno o parziale (in questo caso con l'indicazione della percentuale oraria) e chiarendo se intende cumulare l'incentivo con altre agevolazioni. La somma richiesta rappresenta "il tetto massimo" dell'incentivo: da ciò discende che se l'importo riguarda un rapporto a tempo parziale, un'eventuale trasformazione dello stesso a tempo pieno non porterà ad alcun incremento. In caso, invece, di riduzione di orario, è necessaria un'immediata comunicazione all'Inps, con l'utilizzazione del beneficio nei soli limiti del nuovo orario di lavoro.

Obbligo assicurativo per società tra professionisti

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 25/2016 ha affermato l'obbligatorietà dell'assicurazione Inail per i soci di società tra professionisti.

Anche l'Inail afferma tale obbligatorietà, pur in assenza di una circolare direttamente dedicata a questo argomento. Infatti, con le circolari n. 35/2017 e n. 15/2019, l'Istituto afferma che, ai fini del rilascio delle credenziali di accesso ai servizi on line, è stato predisposto un apposito modulo di richiesta riservato alle società tra professionisti iscritte all'Albo del consulenti del lavoro (o dei commercialisti), che prevede l'indicazione del numero del codice ditta con cui la Società tra Professionisti è iscritta all'Inail, posto che i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati e l'obbligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2023 ed il 14 luglio 2023, è pari a 1,003807%.

Anche quest'anno il nostro notiziario ospita una rubrica affidata a **Fabio Sansalvadore**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e professore a contratto presso l'Università di Torino. Esperto, tra le altre materie, di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, nonché del bilancio di sostenibilità, offre ai lettori spunti e riflessioni in merito al "fare azienda" in Italia.

Il dottore commercialista, chi è costui?

Cari lettori,

prima della pausa estiva vi voglio parlare di noi, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Il ruolo dei dottori commercialisti nella storia dell'economia nazionale italiana è sempre stato oggetto di dibattito, spesso controverso. Inizialmente la nostra categoria era vista come "privilegiata" in quanto appartenente ad un albo ad accesso vincolato a determinati requisiti che avrebbe dovuto tutelare la professionalità e le competenze tecniche oltre che il profilo deontologico, ma successivamente vi è stata un'evoluzione collegata alle dinamiche politiche, sociali ed economiche del nostro Paese che ne hanno profondamente cambiato la visione da parte della società.

Le competenze contabili, aziendali e fiscali dei dottori commercialisti hanno reso questa professione fondamentale per la crescita delle nostre imprese e del tessuto produttivo nazionale ma, al contempo, la complessità della normativa tributaria – che caratterizza il nostro sistema fiscale – ha, purtroppo, trasformato la nostra professione, soprattutto nella mentalità di certe persone, come meri intermediari tra Stato e contribuenti, svilendo il vero ruolo del Dottore Commercialista. Ciò ha compresso e ridotto il tempo a disposizione dei dottori commercialisti per svolgere il loro vero ruolo di accompagnamento alla crescita delle nostre imprese. In questo ambito il crescente ruolo dei dottori commercialisti ed esperti contabili si trova oggi a fare i conti con una crisi economica e produttiva senza precedenti, che ha ridotto il Pil italiano dal 2007 di 118 miliardi di euro. I dottori commercialisti in questo ambito possono ricoprire un ruolo di primo piano, in quanto il valore della loro attività costituisce una parte significativa del prodotto nazionale italiano e supporta la creazione di valore da parte della propria clientela.

Quale è oggi e quale sarà in futuro il ruolo della professione di dottore commercialista non è facile dirlo. Possiamo certamente affermare che la sua funzione ed i suoi compiti stanno inevitabilmente cambiando per una serie di fattori esterni, tra i quali è doveroso sottolineare la crescente globalizzazione dei mercati, la digitalizzazione dell'economia, l'utilizzo sempre maggiore degli strumenti legati all'intelligenza artificiale. Tali dinamiche dovrebbero spingere i dottori commercialisti a rivolgere maggiormente la loro attenzione verso la consulenza aziendale che crea valore per la propria clientela e l'aiuta a crescere. In realtà, siamo costretti ad assolvere per conto della clientela una serie di adempimenti burocratici e tributari, ancorché obbligatori e necessari per le imprese e per i cittadini, i quali non creano valore e, spesso, rappresentano meri adempimenti con i quali si trasferiscono al Fisco informazioni di cui questo è già in possesso.

In aggiunta a queste valutazioni occorre ricordare come le tecnologie informatiche abbiano creato uno stravolgimento nei rapporti tra contribuenti e Fisco cercando di creare un rapporto più diretto senza il passaggio di intermediazione fino ad ora svolto dai dottori commercialisti. Ma il cittadino e le imprese autonomamente avranno le competenze e il tempo a disposizione per gestire questi rapporti diretti?

Gli sviluppi futuri della professione di dottore commercialista saranno, dunque, rivolti ad affrontare le grandi sfide che ci attendono, ovverossia la complessità e la globalizzazione economica e commerciale in un mondo dove il predominio della cultura e del potere economico occidentale sembrano essere tramontati; il crescente ruolo assunto dal sistema finanziario che induce le imprese ad adattare il loro modo di organizzarsi gestionalmente, contabilmente e nel rapporto con gli altri interlocutori istituzionali; l'aumento della concorrenza nel proprio settore produttivo e l'irrimediabile velocità di maturazione del ciclo di vita dei prodotti; lo sviluppo delle tecnologie industriali, scientifiche e informatiche che costringono imprese e professionisti ad adeguarsi costantemente a tali trasformazioni; l'opportunità di ottenere masse di dati sempre maggiori la cui disponibilità costituisce un patrimonio di inestimabile valore perché legando i dati si ottengono informazioni alla base delle attività commerciali.

Da tempo stiamo cercando di far comprendere come il dottore commercialista non sia semplicemente un "dipendente" al servizio dello Stato ma pagato dai contribuenti bensì un professionista, serio e preparato, che si può e si deve porre con forza al fianco dell'imprenditore supportandolo nelle fasi di crescita e sviluppo aziendale ma anche nei momenti di maggiore difficoltà e crisi. I commercialisti utili al Paese ma, in particolare, utili a chi, nel nostro Paese, vuole fare impresa e creare valore condiviso.

Prof. Fabio Sansalvadore

Scadenziario mesi di agosto - settembre

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Lunedì 21 agosto	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre aprile-luglio 2023.
Lunedì 21 agosto	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
Lunedì 21 agosto	Irpef	Sostituti d'impresa che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
Lunedì 21 agosto	Contributi Enasarco	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno.
Lunedì 21 agosto	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Lunedì 21 agosto	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 21 agosto	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime opzionale trimestrale	Liquidazione dell'Iva relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell'Iva a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
Venerdì 25 agosto	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o facoltativa.
Mercoledì 30 agosto	Ires, Irap e relative addizionali	Società di capitali che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, con la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli Redditi 2023 ed Irap 2023.
Giovedì 31 agosto	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Lunedì 18 settembre	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Lunedì 18 settembre	Iva	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 18 settembre	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
Lunedì 18 settembre	Irpef	Sostituti d'impresa che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
Lunedì 25 settembre	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa.
Sabato 30 settembre	Tributi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate	Tutti i contribuenti	Scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento speciale e pagare il saldo o la prima rata di quanto dovuto.
Sabato 30 settembre	Persone fisiche	Imposta sostitutiva	Termine per il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all'1.01.2023.
Sabato 30 settembre	Irpef e relative addizionali	Medici ed altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati	Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi: alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023; ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2023 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Riferimenti utili e contatti

NUMERI UTILI

Aliquote Irpef (1)		Cambio €/€ (3)	1,0984
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (4)	1,003807 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	25 %	Indice ISTAT (5)	6,00 %
- oltre 28.000,00 fino a 50.000,00	35 %	Saggio di interesse legale (6)	5 %
- oltre 50.000,00	43 %	Tassi Euribor (7)	
Aliquota Ires (2)	24 %	- 6 mesi	4,004 %
Aliquota Irap	3,9 %	- 12 mesi	4,111 %
Cedolare secca canone concordato	10 %		
Cedolare secca ordinaria	21 %		

- (1) A decorrere dall'1.01.2022
- (2) A decorrere dall'1.01.2017
- (3) Rilevazione alla data del 7.08.2023
- (4) Vedi pagina 17
- (5) Variazione % del mese di giugno 2023 sul mese di giugno 2022
- (6) A decorrere dall'1.01.2023
- (7) Aggiornati alla data del 7.08.2023, valuta del 9.08.2023, base 365

LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it


Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipec.gov.it

DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
12100 Cuneo
Tel. +39 0171 63.44.40
Fax +39 0171 66.103
E-mail: info@studiocugnasco.it



CHI SIAMO

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo
m.cugnasco@studiocugnasco.it
Coccarelli dr. Fernando
f.coccarelli@studiocugnasco.it
Collino dr. Giovanni
g.collino@studiocugnasco.it
Martini rag. Cristina
c.martini@studiocugnasco.it
Luciano dr. Davide
d.luciano@studiocugnasco.it
Cugnasco dr. Marianna
mar.cugnasco@studiocugnasco.it

Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica
m.bongiovanni@studiocugnasco.it

Praticante

Puscasu Miruna
m.puscasu@studiocugnasco.it

Consulente contabile

Erica Martini
e.martini@studiocugnasco.it

Ufficio Contabilità

Giordano Chiara
Bruno Massimo
Cavallera Nicolas
Cravero Valentina
Costa Daniela
Dutto Giulia

Ufficio consulenza del lavoro

Bottasso Elisabeth
Tonelli Danila

Segreteria

Garino Marisa
Dao Ormena Daniela
Tardivo Elisa

contabilita@studiocugnasco.it

paghe@studiocugnasco.it

segreteria@studiocugnasco.it

Consulenza legale esterna

Cugnasco Adv. Roberto

Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e ge.co@studiocugnasco.it
Controllo S.r.l.
Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial
Advisers – www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" – www.il-trust-in-italia.it